

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 17/12/2025 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n° 8426 / 2023 contenzioso vertente

**TRA**

[REDAZIONE] rappresentato e difeso dall' avv. DEL VECCHIO  
MASSIMILIANO  
RICORRENTE

**E**

INPS, rappresentato e difeso dagli avv.ti ANDRIULLI, BRANCACCIO e  
CERTOMA'  
CONVENUTO

avente ad oggetto : indebito previdenziale

CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.  
132 cpc e 118 disp att cpc, come applicabili ex art. 58 legge 69/2009)

Con ricorso depositato il 30/09/2023 parte ricorrente in epigrafe, premesso di aver lavorato a tempo indeterminato con ILVA spa in A.S. fino alla data del suo licenziamento (16-9-2016); di avere quindi, in stato di disoccupazione, proposto domanda di indennità NASPI, accolta da INPS; che egli aveva impugnato giudizialmente il licenziamento ed il Tribunale di Taranto, nel gennaio 2019, aveva accolto il suo ricorso, dichiarando illegittimo il licenziamento, ordinando ad ILVA di reintegrarlo nel posto di lavoro e condannandola ad indennizzarlo con dodici mensilità della retribuzione; che con accordo sindacale del 18-2-2019 egli aveva rinunciato a valersi degli effetti del provvedimento giudiziale favorevole ed accettato il licenziamento con incentivo all'esodo; che INPS, con missive del 10-5-2023, gli aveva comunicato l'esistenza di una erogazione indebita pari ad euro 18.722,50 a suo carico per il complessivo periodo dal 30-10-2016 al 31-12-2017 per sua presunta rioccupazione con rapporto di lavoro subordinato; che vano era risultato il suo ricorso in via amministrativa; tanto essenzialmente premesso atteso che da un lato egli si trovava realmente in stato di disoccupazione di fatto allorchè percepiva l'indennità NASPI, dall'altro che detto stato era perdurato senza soluzione di continuità in quanto la reintegrazione in servizio era stata caducata lo stesso giorno per effetto di accordo tra le parti per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro. Ha concluso quindi per la dichiarazione di insussistenza dell'indebito contestatogli da INPS ovvero, in subordine, per il suo contenimento entro il limite di 12 mensilità retributive, pari alla



indennità stabilita in via giudiziale, peraltro poi rinunciata nei suoi effetti patrimoniali in sede transattiva; vinte spese e compensi di lite, con distrazione.

INPS, costituitosi, ha chiesto respingersi il ricorso.

Deposite note difensive scritte attrici, la causa è stata decisa alla odierna udienza come da separato dispositivo.

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

Nella fattispecie concreta infatti bisogna fare applicazione del principio di diritto affermato dalla recente giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite (cfr. Cass. 23476/2025), secondo cui il ripristino solo de iure del rapporto di lavoro non legittima l'INPS a ripetere l'indennità di mobilità versata (ma il concetto è estensibile anche alla analoga prestazione previdenziale della indennità NASPI), fondandosi quest'ultima sul presupposto della disoccupazione di fatto, durante la quale permane lo stato di bisogno economico che costituisce il fondamento dell'emolumento previdenziale, sotto l'egida dell'art. 38 Cost.; orbene nel caso che ci occupa la reintegrazione in servizio, pur disposta giudizialmente de jure, non è mai avvenuta, in quanto le parti del rapporto di lavoro vi hanno rinunciato risolvendo consensualmente prima ancora della esecuzione del relativo ordine il rapporto lavorativo, così non incidendo l'ipotetica reintegrazione sullo stato di bisogno economico in cui si trovava il lavoratore nel momento di erogazione della indennità NASPI; né nel caso di specie può dirsi compensativa dello stato di bisogno l'indennità economica posta giudizialmente a carico del datore di lavoro, sia perché non commisurata all'intero periodo tra licenziamento e reintegrazione (ma in misura pari solo a dodici mensilità), sia soprattutto perché in sede di conciliazione sindacale il lavoratore ha rinunciato a percepire detta indennità, onde non può ravvisarsi alcuna compensatio lucri (indennità economica) cum damno (disoccupazione involontaria da licenziamento illegittimo).

Spese secondo soccombenza INPS e richiesta di distrazione (artt. 91 e 93 cpc).

P.T.M.

a)- dichiara non dovute dal ricorrente le restituzioni delle somme richieste da INPS con note del 10-5-2023;

b)- condanna INPS al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.600,00 oltre rsg iva e cpa per compensi professionali in favore ex art. 93 cpc dell'avv. DEL VECCHIO MASSIMILIANO;

c)- giorni 30 per deposito sentenza.

Taranto, 17-12-2025

Il giudice  
Dott. Saverio Sodo

